

Bollo auto, prescrizione sempre in 3 anni

Autore: Redazione

In: Focus

Il **bollo auto va in prescrizione** e non deve essere più pagato **dopo tre anni**, che partono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello previsto per il pagamento. Questa regola generale vale anche nel caso in cui il contribuente **non impugni la relativa cartella esattoriale**: il termine di prescrizione breve **non si trasforma in decennale**. È questo quanto confermato dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, che con la recente ordinanza n. 20425/2017 ha respinto il ricorso di Equitalia e si è espresso a favore di una contribuente.

Bollo auto, prescrizione e impugnazione

La vicenda giunta all'attenzione della Cassazione ha visto una donna opporsi all'avviso di **intimazione di pagamento del bollo auto** per sopravvenuta **prescrizione della tassa**. Equitalia ha risposto sostenendo che il bollo fosse comunque dovuto perché la contribuente **non aveva impugnato la cartella** esattoriale nei termini previsti. Secondo l'agente della riscossione, per legge in questo caso la prescrizione breve triennale diventa automaticamente decennale. La tassa, dunque, è comunque da pagare.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva dato ragione in primo grado a Equitalia, ma la CTR del Lazio aveva poi accolto in secondo grado l'appello della donna. La Corte di Cassazione, infine, con ordinanza depositata il 25 agosto, aveva sancito **l'infondatezza delle motivazioni di Equitalia**.

Quando la prescrizione resta triennale

La Suprema Corte si è espressa **in favore della contribuente**, sostenendo che il termine di prescrizione del bollo auto rimane di 3 anni anche di fronte all'**omessa impugnazione** della cartella di pagamento. Rifacendosi a quanto già stabilito a Sezioni Unite con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, infatti, gli Ermellini hanno ricordato che "la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione coattiva" produce soltanto l'irretrattabilità del credito, ma non anche la **conversione del termine di prescrizione breve** in quello ordinario decennale.

E non solo. Tale principio **si applica a tutti gli atti di riscossione** mediante ruolo, incluse le cartelle aventi ad oggetto i contributi Inps e quelle relative alle multe stradali. Entrambe vanno infatti in prescrizione dopo 5 anni a prescindere dall'impugnazione da parte del contribuente.

Attenzione alle successive comunicazioni

Quanto esposto finora, però, è valido solo nel caso in cui **dopo la prima intimazione di pagamento** il cittadino non abbia ricevuto -entro i 3 o 5 anni previsti dalla prescrizione- nessun **ulteriore atto amministrativo** da Equitalia. In caso contrario il termine di prescrizione resta comunque breve, ma **viene azzerato e riparte da capo** dal momento in cui si riceve la seconda comunicazione.

Cosa succede, invece, ai contribuenti che ricevono la cartella di pagamento per il debito dopo la scadenza dei 3 o 5 anni? Questa cartella, come precedentemente esposto, è **illegittima** e il cittadino può semplicemente presentare domanda di sospensione a Equitalia entro 60 giorni dalla notifica. Nel caso, infine, in cui Equitalia risponda opponendosi alle richieste del contribuente, a quest'ultimo non resterà che ricorrere al giudice per l'annullamento.

<https://www.diritto.it/bollo-auto-prescrizione-sempre-3-anni/>